

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 giugno 2021, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il seguente disegno di legge costituzionale risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale n. 83 d'iniziativa delle senatrici De Petris e Nugnes; n. 212 d'iniziativa delle senatrici De Petris, Cirinnà, Giammanco e Nugnes; n. 938 d'iniziativa dei senatori Collina, Marcucci, Ferrari e Ferrazzi; n. 1203 d'iniziativa del senatore Perilli; n. 1532 d'iniziativa della senatrice Gallone; n. 1627 d'iniziativa della senatrice L'Abbate; n. 1632 d'iniziativa della senatrice Bonino; n. 2160 d'iniziativa dei senatori Calderoli, Augussori, Grassi, Pirovano e Riccardi:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente

legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

IL PRESIDENTE